

ALLEGATO "B"
al N. di Rep. 263099/2484

S T A T U T O

della

ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI VOLONTARIA-

TO DI DONNE "LUNA E L'ALTRA - ORGANIZ-

ZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"

con sede in Trieste

====oOo====

Articolo 1 - E' costituita in Trieste, con sede in Via Pisoni

3, l'Associazione culturale e di volontariato di donne, deno-

minata "LUNA E L'ALTRA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTI-

LITA' SOCIALE".

Articolo 2 - L'Associazione non ha finalità di lucro, è demo-

cratica ed apartitica e persegue esclusivamente finalità di

solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e so-

cio-sanitaria, istruzione, formazione e tutela dei diritti

civili.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra l'As-

sociazione si propone di promuovere, sviluppare, attivare,

gestire anche in convenzione con Enti Pubblici, iniziative

formative, ricreative, culturali, artistiche, sociali e crea-

tive rivolte e aperte a tutta la popolazione, ed in partico-

lare tese a:

A. Valorizzare l'identità della cultura femminile e favorire

le forme di espressione inerenti alle tematiche ed ai percor-

si dell'identità femminile, promuovendo iniziative ed atti-

vità culturali, sociali, assistenziali, riabilitative, informative, formative, terapeutiche e ricreative;

B. Proporre forme, spazi, attività atte ad individuare risposte nuove nel campo della salute conformi alle necessità espresse dalle donne, ogni forma di intervento atta a reperire risorse per una gestione specifica della salute mentale delle donne. Ed in particolare: ricerca ed applicazione di metodi ed attività volti al raggiungimento della salute delle donne quali terapie corporee, terapie naturali, alimentazione, eccetera;

C. Stabilire contatti con associazioni femminili locali, regionali, nazionali ed internazionali; con Enti ed istituzioni locali e nazionali, italiani e esteri, al fine di sensibilizzare, attivare, promuovere iniziative atte a produrre spazi operativi per l'affermazione dello specifico femminile nel campo della salute, della giustizia, dei diritti civili della donna;

D. Promuovere attività finalizzate a contrastare processi di esclusione e di emarginazione sociale delle donne, con particolare attenzione ai crescenti fenomeni di migrazione/immigrazione, alla tratta delle donne e la prostituzione ed a qualunque forma di sfruttamento delle donne che da questi fenomeni si potrà verificare.

L'Associazione promuoverà il rispetto delle particolarità culturali di cui le donne immigrate sono portatrici ed

al contempo contrasterà pratiche lesive della dignità, del pieno diritto alla cittadinanza delle donne immigrate, della integrità dei loro corpi anche qualora venissero giustificate in nome di tradizioni e pratiche consuete nei paesi di provenienza;

E. Contrastare la discriminazione e processi di emarginazione in base alle scelte sessuali delle donne;

F. Promuovere la formazione di un centro di documentazione e di una biblioteca specializzata, anche con l'uso di mezzi telematici, sui temi dell'identità femminile e della salute della donna;

G. Produrre ricerche storiche, cliniche, scientifiche su temi, problematiche, movimenti, eccetera utili ai fini di una maggiore e più diffusa conoscenza dello specifico femminile;

H. Promuovere iniziative atte al reperimento di attività lavorative qualificanti per le donne, in proprio ed in collaborazione con cooperative, altre associazioni, Enti pubblici, eccetera. Tali finalità dovranno essere perseguite attraverso l'attivazione di conferenze, mostre, pubblicazioni di libri, riviste, giornali, organizzazione di spettacoli cinematografici e teatrali, produzione di video, gestione di laboratori artigiani, la gestione di seminari, convegni, pubbliche feste, luoghi di incontro e di ritrovo per donne, dibattiti sulle tematiche femminili all'interno delle istituzioni, promuovendo la più ampia ricerca di consensi, di collaborazione

e di partecipazione da parte delle donne, delle associazioni femminili regionali, nazionali, internazionali, utili a perseguire i fini in premessa;

I. Sostenere la presenza paritaria di uomini e donne negli organismi decisionali politici e delle istituzioni pubbliche.

Articolo 3 - La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Sono socie dell'Associazione :

- le socie fondatrici;

- le socie ordinarie, cittadine italiane e straniere, che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative determinate dall'assemblea;

- socie benemerite: donne che il Consiglio Direttivo ritenga di ammettere socie per particolari meriti a favore dell'Associazione. Esse non sono tenute al pagamento delle quote.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione di nuove socie. In caso di mancata ammissione la deliberazione dovrà essere adeguatamente motivata.

Articolo 5 - Le socie vengono ammesse a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo. Tutte le socie hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di svolgere il lavoro preventivamente concordato, di ricoprire le cariche sociali e di

recedere dall'organizzazione.

Le socie hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Si ha decadenza dalla qualifica di socia:

- per volontarie dimissioni;
- qualora la socia non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora la socia si renda morosa nel pagamento della quota sociale, senza giustificato motivo;
- qualora la socia, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

Articolo 6 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite da contributi associativi e di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte.

La perdita della qualità di socia per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, nè rimborsi, nè corrispettivi ad alcun titolo.

Le quote ed i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi, nè a causa di morte.

Articolo 7 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per determinare le quote associative e per approvare il bilancio preventivo e consuntivo, i quali debbono rimanere depositati in copia presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea chiamata ad approvarli, unitamente alla relazione della Presidente.

All'Assemblea la Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Articolo 8 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea delle socie;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidente;
- la Vicepresidente
- il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate, sostenute dalle componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

L'Assemblea delle socie ha facoltà di istituire altri organi e ruoli all'interno dell'Associazione qualora lo ritenesse utile per una migliore operatività della stessa. A titolo esemplificativo si citano: l'istituzione di un "Comitato di Presidenza", "Comitati tecnici" istituiti ad hoc, conferi-

re l'incarico di "direttrice" dell'Associazione, eccetera.

Articolo 9 - L'Assemblea delle socie è composta da tutte le aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno. La convocazione deve avvenire in forma scritta almeno quindici giorni prima della data scelta e con contestuale pubblicazione all'albo della sede.

Spetta all'Assemblea deliberare sul bilancio consuntivo, sulla determinazione delle quote associative, nominare le componenti del Consiglio Direttivo, deliberare sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento, nominare le componenti del Collegio dei Revisori dell'Associazione.

L'Assemblea può varare un regolamento interno dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà delle socie o da almeno due terzi delle componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta da una persona eletta al suo interno all'inizio dei lavori.

L'assemblea delibera validamente in prima convocazione quando sia presente oltre la metà delle socie ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie presenti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle socie presenti. Restano le diverse maggioranze previste dal terzo comma dell'articolo 21 del Codice Civile, per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.


Dante

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale da sottoscrivere dalla Presidente dell'assemblea, e dalla Segretaria redigente, di volta in volta nominato dall'Assemblea.

Pio P.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove donne elette dall'Assemblea tra le socie. Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni e le sue componenti sono rieleggibili

Se una o più componenti il Consiglio Direttivo si dimettono, è possibile da parte del Consiglio Direttivo cooptare una o più socie per integrare il Consiglio fino al raggiungimento del numero eletto nella precedente Assemblea; le socie cooptate resteranno in carica fino a nuove elezioni.



Alessandra
Storup

Se si dimette la maggioranza del Consiglio Direttivo, si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo con obbligo di indire subito nuove elezioni per nominare le nuove componenti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate

dalla legge e dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea delle socie.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza almeno la metà delle componenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto della Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa alla Presidente o ad una o più delle sue componenti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dalla Presidente ogni qualvolta questa lo ritenga opportuno, in forma scritta, a mani, per posta ordinaria e anche utilizzando la posta elettronica con risposta di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione, ovvero qualora ne sia fatta richiesta da almeno due terzi delle sue componenti, con auto convocazione con le stesse modalità.

E' in ogni caso fatto divieto all'Associazione, e per essa all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o previste dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, Statuto o Re-

golamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 11 - Vengono elette dal Consiglio Direttivo la Presidente e la Vicepresidente.

La Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo. Spetta alla Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea delle socie; b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo; c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione; e) esercitare la sorveglianza sull'andamento dell'Associazione; f) assumere, nei casi di urgenza o ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo.

La Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Direttore

Prof.



In caso di assenza o improvviso impedimento ne farà le
vece la Vicepresidente, limitatamente all'ordinaria ammini-
strazione o, in caso di urgenza, anche per eventi straordina-
ri, riferendo al Consiglio Direttivo

La Presidente e la Vice Presidente durano in carica fino
alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, ob-
bligatorio nel caso le socie superino il numero di 70 (set-
tanta), è composto da tre persone - di cui una viene nominata
Presidente - elette con la maggioranza delle presenti dal-
l'Assemblea delle socie e durano in carica un anno.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti assiste alle
riunioni delle Assemblee delle socie e del Consiglio Diretti-
vo.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti controlla
l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza
della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle
scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio
consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture conta-
bili.


Articolo 13 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti
delle associate.

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l'As-
sociazione devolgerà il suo patrimonio ad altre Organizzazio-

ni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto per legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Dante Fiore



Alcegaudue House